



lascione del contributo annuo.

Qualora invece il contributo statale - giusta gli emendamenti proposti - si concreti in annualità liquidabili in base ad ogni stato di avanzamento dei lavori e quindi libere ed esigibili, l'assegnatario del contributo potrà realizzare subito il valore attuale e impiegarlo nelle costruzioni, di modo che l'Istituto finanziatore verrebbe a concedere a mutuo la sola differenza fra il costo di costruzione previsto e il valore attuale delle annualità statali liquidate erogando il mutuo a rate sempre su stati di avanzamento dei lavori.

La Commissione di finanza (seduta del 5 maggio 1949) ha approvato i criteri determinati dalla Commissione tecnica consultiva immobiliare come ai punti 1 e 2 del verbale della stessa C. T. C. F. Nella presente esposizione non sono stati previsti i finanziamenti di cui al punto due del suddetto verbale della C. T. C. F., in quanto gli stanziamenti per il duplice concorso statale del 50% a fondo perduto e del 3% annuo nel pagamento degli interessi dei mutui (D. L. 8 maggio 1947, n° 399 e successive disposizioni) sono ormai esauriti e si prevede che per l'avvenire lo Stato non assegnerà ulteriori contributi.